

REGOLAMENTI

per il Lago di Paola

nel Parco Nazionale del Circeo

(Legge 25 gennaio 1934 n. 285 - GU n. 54 del 5-03-1934)

- A -

REGOLAMENTO DI SPORT E DI PORTO NAUTICO

- B -

REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI INDIVIDUALI
PER LA OCCUPAZIONE DI TRATTI DELLA SPONDA

Azienda Vallicola del Lago di Paola Società Agricola s.r.l.
Via Casali di Paola, 6 - Sabaudia (Latina)

REGOLAMENTO DI SPORT E DI PORTO NAUTICO

Art. 1

Gli sport nautici consentiti sul lago di Paola sono unicamente quelli a connotazione remiera e tra questi, prioritariamente, quelli relativi o propedeutici alle discipline olimpiche della canoa e canottaggio. Tali discipline sono autorizzate, previa richiesta alla A.V.L.P., a condizione che non producano alcuna transazione economica/finanziaria nei confronti del soggetto giuridico che le organizza. A titolo di esempio sono autorizzate: le attività remiere facenti capo a Istituzioni militari e sportive (settori agonistici di vertice e sezioni giovanili, se svolte a titolo di gratuità, oltre ad attività correlate con le rispettive Federazioni Sportive Nazionali). Eventuali competizioni sportive legate alle suddette discipline dovranno essere di volta in volta richieste ed autorizzate dalla A.V.L.P.

Le attività in essere, censite in data di varo del presente regolamento e riconosciute ufficialmente dagli Enti Istituzionali Preposti (ASD/Società sportive, Enti Pubblici preposti a servizi di pubblico interesse etc.), saranno tollerate fino all'emissione dei nuovi bandi comunali, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Gli accessi al lago ufficialmente riconosciuti, ed ulteriori rispetto a quelli della A.V.L.P., sono:

- (a) pontili Marina Militare;
- (b) pontili Guardia di Finanza (Fiamme Gialle);
- (c) pontili Polizia di Stato (Fiamme Oro);
- (d) pontili Carabinieri (Gruppo Sportivo Carabinieri);
- (e) pontili Comunali prospicienti le aree di pertinenza (qualora sottoposti a disciplina comunale).

Qualunque accesso o circolazione di imbarcazioni nel Lago di Paola è vietato se non diversamente autorizzato dal proprietario avente titolo, segnatamente la A.V.L.P.

Chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione per circolare nel Lago di Paola lo fa a proprio esclusivo rischio e pericolo.

Art. 2

L'A.V.L.P. non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi sinistro possa avvenire nel corso dell'attività nautica – a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita: fra natanti, fra natanti ed ostacoli - naturali, artificiali, permanenti o temporanei - o per effetto di collisione tra natanti e persone o per incaglio nei fondali o sulle sponde.

I mezzi nautici circolanti sul lago dovranno rispettare i regimi assicurativi imposti dalle leggi vigenti sugli stessi.

Gli Enti/associazioni sportive eventualmente autorizzate dovranno esibire copia del contratto assicurativo a copertura delle attività richieste.

Art. 3

La circolazione di mezzi nautici nel bacino è consentito - tranne i casi di necessità - soltanto dall'alba al tramonto. Nelle ore notturne le imbarcazioni devono essere ormeggiate e ne deve

essere garantita la custodia, onde impedire l'uso a terzi non autorizzati e per evitare che si determinino situazioni di pericolo.

Art. 4

La velocità delle imbarcazioni deve essere regolata in modo che, tenuto conto del tipo e delle dimensioni del natante, si verifichi - comunque - il minimo effetto d'onda: (a) per non provocare erosioni dei margini di sponda; (b) per non danneggiare l'ittiofauna in allevamento; (c) per non inquinare le acque sommuovendo fondi melmosi; (d) per non creare pericolo alle persone occupanti altre imbarcazioni.

Inoltre, nelle stagioni e tempi di raccolta del prodotto ittico la condotta delle imbarcazioni deve essere tale da non provocare la dispersione dei branchi di pesci, in corso di avvicinamento agli impianti fissi di pesca o in corso di circuizione.

Alle attività nautiche nel Lago di Paola si applicano, per effetto del presente regolamento:

- (a) il divieto di circolazione nelle zone riservate alle militicoltura;
- (b) il limite massimo di velocità nelle zone all'interno della fascia di 200 metri di cui al punto seguente, di 3 nodi;
- (c) il divieto dell'esercizio dello sci nautico e del *kite surf*.

In ogni caso, e indipendentemente da ogni maggiore cautela o prescrizione di legge o regolamento che si ravvisi opportuna, le imbarcazioni dovranno circolare a distanza di almeno 50 metri dalle rive con la sola esclusione dei punti di attracco (partenza/arrivo) a non meno di 200 metri da attrezzi o postazioni da pesca e 500 metri dai canali emissari.

Art. 5

E' fatto assoluto divieto di scaricare nell'acqua del Lago, o nei canali o bacini che scolano nel Lago, sostanze petrolifere o residue della combustione o sostanze chimiche e putrescenti comunque dannose.

Art. 6

Alle eventuali intimazioni degli Agenti delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardie Forestali, Vigili Urbani, Guardiapesca) le imbarcazioni circolanti nel Lago dovranno avvicinarsi ai loro battelli o alla riva, ed i loro occupanti dovranno adempiere a tutte le richieste che, nell'ambito delle loro funzioni i suddetti agenti, eventualmente, dovessero rivolgere loro.

Art. 7

La circolazione e il transito di ulteriori mezzi nautici ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento sono liberamente consentiti, a seguito degli adempimenti richiesti dal Regolamento stesso, dal 15 maggio al 15 settembre. Negli altri mesi può essere sospesa in relazione alle esigenze.

Al fine di regolarizzare l'accesso al Lago di Paola, ciascun mezzo nautico che accede allo specchio d'acqua deve risultare censito nel "Registro delle Imbarcazioni" ed essere autorizzato dall'A.V.L.P.

La regolarizzazione di ciascun mezzo nautico per ogni accesso giornaliero, avviene mediante pagamento della quota di accesso al Lago di Paola, presso le strutture ricettive che stipulano convenzioni con gli utenti del turismo sportivo, presso i responsabili dei pontili di accesso imbarco e sbarco autorizzati o presso l'A.V.L.P.. Tali autorizzazioni saranno condizionate al

pagamento di un permesso di carattere ricognitivo e per rimborso delle spese generali di amministrazione per il suo rilascio. L'importo dello stesso potrà variare in base alla ragione sociale legata all'attività stessa (ente pubblico, associazione riconosciuta, attività non lucrativa, lucrativa, etc.). Eventuali autorizzazioni di medio/lungo periodo potranno essere concesse esclusivamente ad Enti ed Associazioni che, titolati ad occupare sedimi in prossimità alle sponde del lago, abbiano quale unica attività statutaria quella della utilità sociale legata a educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari dovranno essere Associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

I privati che in modo estemporaneo volessero godere del diporto nautico (con mezzi di propulsione non meccanica) potranno utilizzare le imbarcazioni disponibili presso l'A.V.L.P. prenotando l'escursione tramite il sito *internet* di A.V.L.P. la popolazione residente a Sabaudia potrà usufruire del noleggio gratuito di tali imbarcazioni fatta salva la quota minima destinata alla cura del bene lacuale.

Art. 8

Il consenso della A.V.L.P. per la circolazione nel Lago è subordinato alla dichiarazione del possesso di tutti i documenti amministrativi necessari per la circolazione e la condotta dei mezzi nautici rispettivi, e dell'osservanza di tutte le prescrizioni che potranno venire imposte dalle Autorità.

Art. 9

Nessuna occupazione di zone del Lago e sue sponde né alcuna organizzazione di gare od altre manifestazioni potrà essere intrapresa senza preventiva concessione dell'A.V.L.P. e l'adozione delle opportune cautele.

Art. 10

Al fine di regolarizzare l'accesso al Lago di Paola, ciascuna utenza che accede allo specchio d'acqua deve risultare censita nel "Calendario degli Accessi" ed essere autorizzata dall'A.V.L.P.

La regolarizzazione di ciascun utente per ogni accesso giornaliero, avviene mediante pagamento della quota di accesso al Lago di Paola, presso le strutture ricettive che stipulano convenzioni con gli utenti del turismo sportivo, presso i responsabili dei pontili di accesso imbarco e sbarco autorizzati o presso l'A.V.L.P.. Tali autorizzazioni saranno condizionate al pagamento di un permesso di carattere ricognitivo e per rimborso delle spese generali di amministrazione per il suo rilascio. L'importo dello stesso potrà variare in base alla ragione sociale legata all'attività stessa (ente pubblico, associazione riconosciuta, attività non lucrativa, lucrativa, etc.). Eventuali autorizzazioni di medio/lungo periodo potranno essere concesse esclusivamente ad Enti ed Associazioni che, titolati ad occupare sedimi in prossimità alle sponde del lago, abbiano quale unica attività statutaria quella della utilità sociale legata a educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari dovranno essere Associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

Art. 11

La violazione delle presenti norme comporterà la revoca immediata del consenso dell'A.V.L.P., salvo le ulteriori sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti, e salvo i danni da accertare e liquidare a norma del successivo articolo 15.

Art. 12

Tutti i natanti da diporto autorizzati a circolare nel bacino lacuale debbono essere registrati presso la sede aziendale dell'A.V.L.P. in Sabaudia, Via Casali di Paola. I registri saranno a disposizione delle Autorità di Polizia e Doganali, per i controlli occorrenti.

Art. 13

Per tale registrazione i proprietari dei mezzi nautici, o loro delegati, possono accedere alla sede aziendale dell'A.V.L.P. in giorni non festivi e sempre in ore di lavoro, recando con sé i documenti relativi al natante, nonché la ricevuta del pagamento del corrispondente canone per l'anno in corso.

Art. 14

L'Addetto dell'A.V.L.P. provvederà a registrare i dati ed apporrà al mezzo nautico un contrassegno, che costituirà la prova della regolare autorizzazione per l'anno in corso.

Art. 15

Le controversie patrimoniali conseguenti ai danni eventualmente prodotti per effetto della violazione delle norme del presente regolamento saranno decise in base alle disposizioni del Codice Civile e del Codice della Navigazione.

Art. 16

Al fine di garantire la massima sicurezza della navigazione vengono stabilite le seguenti regole:

- (a) le imbarcazioni di canottaggio hanno diritto di precedenza su canoe, imbarcazioni a remi o pagaie, imbarcazioni con altri sistemi di propulsione;
- (b) le canoe hanno diritto di precedenza su altre imbarcazioni a remi e su imbarcazioni con altri sistemi di propulsione;
- (c) le imbarcazioni a remi hanno diritto di precedenza su imbarcazioni con altri sistemi di propulsione;
- (d) per ogni altro rischio di abbordo in acqua valgono le *"Norme per prevenire gli abbordi in mare"* edite dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- (e) in caso di sessioni di allenamento e gare le aree assegnate sono da intendersi interdette ad ogni altro tipo di attività;
- (f) li schemi di traffico per allenamenti/gare (a meno di competizioni di livello nazionale/internazionale per le quali seguiranno di volta in volta bandi di interdizione) sono quelli pubblicati di volta in volta sul sito *internet* di A.V.L.P.

Art. 17

Il mancato rispetto delle regole implica, a seconda del rischio e del danno causato, il richiamo o la sospensione temporanea o definitiva delle autorizzazioni concesse.

REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI INDIVIDUALI
PER LA OCCUPAZIONE DI TRATTI DELLA SPONDA

Art. 1

La concessione per l'occupazione di tratti della sponda del Lago è riservata dalla A.V.L.P., di massima, ai proprietari dei fondi confinanti che ne facciano tempestiva richiesta per iscritto e sempre che tali zone non siano riservate ad uso particolare dell'A.V.L.P.

Art. 2

La concessione della sponda e l'affitto dei pontili sono consentite sotto l'osservanza del "Regolamento di sport e diporto nautico" che s'intende richiamato ad ogni effetto.

Art. 3

Le zone della sponda che non fossero richieste dai confinanti, potranno essere assegnate a terzi, per gli scopi anzidetti e con le stesse condizioni.

I terzi potranno accedere al bacino - sempre con gli stessi fini e la stessa disciplina - anche come ospiti dei confinanti già concessionari (sotto la loro diretta responsabilità) ovvero come ospiti delle sedi dell'A.V.L.P. previa espressa autorizzazione.

Art. 4

La concessione ha la durata di un anno solare e viene assentita, quando ai confini della sponda verso i terreni esterni, nelle condizioni di diritto e di fatto in cui essi si trovano ed hanno ragione di trovarsi ai sensi degli artt. 887, 943 e 947 c.c.

La concessione si rinnova tacitamente in caso di mancata disdetta da una delle parti.

Art. 5

Il canone anno è stabilito provvisoriamente, in via ricognitiva e non remunerativa, salvo accordi particolari.

Art. 6

Il concessionario potrà realizzare sulla sponda, e protendere sul lago, piccole opere - di facile rimozione - per attracco di natanti e potrà immettere nel Lago un solo battello.

Una piantina in scala, delle opere suddette con i riferimenti catastali, deve essere rimessa all'A.V.L.P.

Art. 7

Nel caso che il contraente intenda eseguire costruzioni nella vicinanza della sponda del Lago dovranno essere preventivamente posti - in contraddittorio tra i proprietari - i termini lapidei di confine per il rispetto delle distanze di legge.

Art. 8

Il concessionario ha l'obbligo:

- (a) di impedire che terze persone accedano, senza il suo consenso, nella zona di sponda a lui concessa;
- (b) di eseguire le opere di manutenzione opportune per conservare gli argini di bonifica nella loro preesistente estensione e di ampliare tali argini - con proporzionale colmata verso il Lago, osservate le norme tecniche dell'A.V.L.P. - in tutti i casi in cui, la loro larghezza originaria, fosse inferiore a metri 5;
- (c) di mantenere alberata, con piante ombreggianti, la zona della sponda in immediato contatto con l'acqua;
- (d) di non far defluire verso il Lago - nemmeno indirettamente attraverso la falda freatica - sostanze comunque inquinanti o non favorevoli per gli allevamenti ittici e di molluschi;
- (e) di lasciare libero l'accesso e il transito al personale dell'A.V.L.P. per tutte le occorrenze aziendali.

Il concessionario è tenuto - in ogni caso - ad osservare all'interno del bacino, la disciplina dettata dai Regolamenti dell'A.V.L.P.

Art. 9

A cura del concessionario la zona di sponda oggetto di concessione dovrà essere indicata con pilastrini, di inizio e fine, che siano visibili dal Lago e recanti un contrassegno di identificazione, a scelta del concessionario, reso noto all'A.V.L.P.

Art. 10

I concessionari, in regola con il pagamento del canone, potranno ottenere permessi di circolazione per battelli in soprannumero con le "tariffe" potenziali ad essi riservate o il transito nei canali aziendali, per l'uscita a mare o l'accesso a mare.

Art. 11

L'A.V.L.P. non assume nessuna responsabilità per qualsivoglia fatto che potesse verificarsi comunque in dipendenza della concessione e - d'altra parte - in nessun caso l'esistenza della concessione potrà impedire o anche limitare l'esplicazione delle attività dell'A.V.L.P.: e il loro sviluppo o consentire che si arrechi danno o molestia ad esse.